

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PERICU ANDREA

Nella seduta del 18/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il proprio atto introduttivo, il ricorrente ha riferito di aver sottoscritto nel 2007, con l'intermediario, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione da rimborsarsi in n. 120 quote mensili per l'ammontare di Euro 216,00 ciascuna. Dopo regolare corresponsione di 34 quote, nel febbraio del 2010, il ricorrente estingueva per intero il finanziamento.

Il 25 luglio 2013, con proprio reclamo, il ricorrente contestava il conto estintivo predisposto dall'intermediario, domandando il rimborso *pro rata temporis* delle commissioni bancarie e di intermediazione, oltre che della quota di premio assicurativo non maturata per Euro 3.020,21. Predetto reclamo non otteneva riscontro.

Il ricorrente ha, quindi, convenuto l'intermediario dinanzi a Questo Arbitro, ivi reiterando quanto richiesto in sede di reclamo.

A sostegno della propria richiesta, il ricorrente ha contestato la formulazione delle clausole contrattuali, la quale non rispetterebbe la normativa in materia di trasparenza poiché non consentirebbe una chiara individuazione delle componenti di costo. Inoltre, a parere dello stesso ricorrente, le commissioni riconosciute all'intermediario finanziario avrebbero natura mista (*up front e recurring*) potendo riferirsi, tra l'altro alle "attività di ammortamento come



per esempio le attività di riscossione”, senza una chiara distinzione tra le attività ricorrenti nel tempo e quelle propedeutiche al perfezionamento del contratto.

A parere del ricorrente, inoltre, la clausola contrattuale che esclude il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati, in caso di estinzione del finanziamento, dovrebbe ritenersi invalida (anche se oggetto di doppia sottoscrizione) poiché contraria alla normativa di riferimento.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, per aver sottoscritto il contratto quale mero mandatario della banca cessionaria, e incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, per essere, il ricorso, riferito a operazioni anteriori al 1 gennaio 2009. A parere del convenuto intermediario, infatti, le censure proposte dal ricorrente andrebbero a contestare asseriti vizi genetici del contratto, stipulato nel 2007 e a tale momento dovrebbe guardarsi al fine di determinare la competenza temporale dell'ABF (l'intermediario ha richiamato, in specie, la decisione n. 944/12 del Collegio di Milano, secondo la quale, ai fini della competenza temporale dell'Arbitro, occorrerebbe aver riguardo al *petitum* del ricorso).

Nel merito, l'intermediario ha sostenuto la legittimità delle previsioni contrattuali, poiché oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e redatte alla luce del disposto dell'art. 125 T.U.B. e dell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992. Il conto estintivo sarebbe stato predisposto a mente dell'art. 2 del citato D.M. 8 luglio 1992.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come di consueto, il Collegio ha ritenuto di affrontare, in via preliminare, le eccezioni di natura processuale sollevate dall'intermediario convenuto.

Quanto alla competenza temporale di Questo Arbitro, l'intermediario ha sostenuto che la stessa non sussisterebbe nel caso di specie. Il ricorso in esame, infatti, a parere del convenuto intermediario, mirerebbe a censurare vizi genetici di un contratto stipulato già nel 2007 (in data antecedente al 1 gennaio 2009) e solo a quella data dovrebbe guardarsi, così da escludere la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

L'eccezione non è fondata. In proposito, occorre rilevare come il precedente richiamato dall'intermediario a supporto della propria posizione (Collegio di Milano, n. 944/12), sia del tutto inconferente, poiché riferito a una fattispecie completamente diversa da quella di cui qui si controverso. In specie, la decisione richiamata verteva sull'annullamento *in parte qua* di un contratto di mutuo, concluso nel 2006, per supposta contrarietà del medesimo a norme imperative. Come Questo Arbitro ha più volte avuto modo di chiarire, anche rispetto a ricorsi presentati nei confronti dell'odierno convenuto, *“nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio”* (Collegio di Milano, n. 6627/13). Avuto riguardo alla ricostruzione in fatto, non può che affermarsi la competenza di Questo Arbitro per essere l'estinzione del finanziamento avvenuta nel febbraio 2010.

Quanto al difetto di legittimazione passiva, il convenuto intermediario ha sostenuto di aver sottoscritto il contratto quale mero rappresentante della banca cessionaria, senza per ciò assumere alcun obbligo nei confronti del ricorrente.

L'eccezione è infondata. Sebbene l'intermediario non abbia versato in atti la procura in forza della quale esso ha agito, nei confronti del ricorrente, quale rappresentante della banca cessionaria, ciò non di meno sussistono fondati motivi per affermarne la piena



legittimazione passiva rispetto al ricorso in esame. In particolare, oggetto di contestazione, nel caso, è un'attività affidata dalla banca all'intermediario convenuto (e da quest'ultimo puntualmente posta in essere) ovvero la predisposizione del conto estintivo relativo al contratto di finanziamento di cui si controverte (Collegio di Milano, n. 2394/12). Per di più, il contratto è stato redatto su modulistica intestata, recante il logo e la ragione sociale dell'intermediario, oltre che essere da questo sottoscritto, quale procuratore della banca cessionaria. Il contratto medesimo, inoltre, indica espressamente l'ufficio reclami del convenuto intermediario, quale struttura competente a gestire e definire le eventuali doglianze del cliente. In forza del contratto, peraltro, all'intermediario è riconosciuta la facoltà di cedere il credito, di agire in via principale per il recupero del credito sui beni personali dei coobbligati e di richiedere, in caso di procedura concorsuale, l'ammissione al passivo dei crediti derivanti dalla cessione. Da ultimo, non può non rilevarsi come il saldo corrisposto dal ricorrente ad estinzione del contratto di finanziamento sia stato versato su di un conto corrente bancario intestato all'intermediario convenuto.

Tanto premesso, deve affermarsi la piena legittimazione passiva dell'intermediario.

Nel merito, il ricorrente ha proposto censure relative alla trasparenza e alla chiarezza della documentazione contrattuale, con riguardo alla ripartizione delle commissioni e degli oneri addebitati al ricorrente, ai fini del rimborso dei medesimi all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, ad opinione del ricorrente, il mancato ristoro di quota parte della commissione riconosciuta all'intermediario non sarebbe giustificato, riferendosi questa anche ad attività soggette a maturazione nel tempo. Il ricorrente ha contestato, poi, la validità della clausola contrattuale con la quale il convenuto intermediario ha inteso escludere qualsivoglia rimborso, quanto a commissioni e oneri, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario, per converso, si è limitato a ribadire la piena legittimità delle previsioni contrattuali (oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.), alla luce del disposto dell'art. 125 T.U.B. e dell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992.

In questa sede, è opportuno richiamare brevemente la normativa applicabile al contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, concluso dal ricorrente con il convenuto intermediario. In particolare, il contratto di cui si controverte è stato estinto nel febbraio del 2010, antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Il citato decreto, come è noto, ha riformato il capo II del titolo VI del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – "T.U.B."), introducendo il nuovo art. 125-sexies, in materia di rimborso anticipato ("*1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto [...]*"). La norma in parola appare, tuttavia, sostanzialmente ricognitiva rispetto alle norme regolamentari previgenti. In particolare, l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, richiamato dallo stesso intermediario, prevedeva la facoltà, per il cliente, di estinguere in qualunque momento il finanziamento, "*mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento [...]*". Con la Comunicazione 10 novembre 2009, sotto la vigenza del citato decreto ministeriale, la Banca d'Italia ha avuto modo di chiarire come, in caso di estinzione anticipata, l'intermediario sia sempre tenuto a restituire al consumatore la quota non maturata delle commissioni e degli oneri relativi al finanziamento. La stessa Comunicazione, peraltro, ha ribadito la necessità che "*nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo [...]*".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, tanto dal ricorrente quanto dal convenuto intermediario, non sembra potersi evincere con la necessaria chiarezza quali importi debbano riferirsi ad attività ricorrenti di gestione del finanziamento e quali, invece, siano riconducibili ad attività esaurites *una tantum*. L'orientamento consolidato di Questo Arbitro, anche rispetto a contratti estinti in data precedente alla novella del 2010 (*ex multis*: Collegio di Milano, n. 6631/13;), ritiene che, qualora non sia possibile individuare una distinzione chiara e comprensibile tra gli oneri *up front* e gli oneri *recurring*, debba essere rimborsata al contraente, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, una porzione degli oneri e delle spese complessivamente sostenuti, secondo il noto principio *ratione temporis*. Tutto ciò, a prescindere da eventuali diverse previsioni contrattuali.

Del pari, la conformità del conto estintivo alla formula riportata nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992 appare, nel caso in questione, del tutto irrilevante. La formula in parola, infatti, si riferisce alla sola determinazione del capitale residuo ai fini dell'estinzione.

Pur in assenza di contestazioni da parte dell'intermediario, è opportuno ricordare come, in ordine al ristoro dei costi assicurativi, un orientamento consolidato ritenga sussistente una piena legittimazione passiva in capo all'intermediario. In tal senso, depongono inequivocabilmente le Linee guida ABI-Ania del 22 ottobre 2008, né l'avvento della legge 17 dicembre 2012, n. 221, pare aver mutato l'indirizzo predetto (v. Collegio di Milano, decisione n. 5929 del 16 ottobre 2013).

Deve, pertanto, disporsi il rimborso, in favore del ricorrente, di una quota delle spese sostenute, ivi compresi i costi assicurativi, secondo il principio *ratione temporis*, liquidata in Euro 3.020,21. Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario dovrà corrispondere alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e, alla ricorrente, la somma di Euro 20, quale rimborso del contributo corrisposto alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.020,21.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA